



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.127

OGGETTO:

Convenzione tra il Comune di Santena e il Tribunale di Torino per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.M. 27 luglio 2023 – Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. D), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

L'anno **duemilaventitre** addì **nove** del mese di **novembre** alle ore **diciannove** e minuti **zero**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GHIO Roberto	Sindaco	Sì
2. ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. BARBINI Cristian	Assessore	Sì
4. PERRONE Alessia	Assessore	Giust.
5. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Sì
6. MIGLIORE Silvia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		5
Totale Assenti:		1

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHIO Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Convenzione tra il Comune di Santena e il Tribunale di Torino per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.M. 27 luglio 2023 – Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. D), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.**

PREMESSO CHE:

- a norma dell'art.54 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.lgs., 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.lgs. 274/2000 e le relative convenzioni;
- l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- l'art. 224 bis del D.lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 186 comma 9 bis e l'art 187 comma 8 bis del D.lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada) così come modificati dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- l'art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art 1 comma 1-bis, lettera



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

a, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

- l'art. 3 della Legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) ha stabilito all'art. 3 l'introduzione dell'art. 168-bis c.p. che prevede che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova e che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale
- il D.M. Giustizia 8 giugno 2015 n. 88 disciplina le convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.
- l'art. 20 bis del Codice Penale ha introdotto quale pena sostitutiva delle pene detentive brevi il lavoro di pubblica utilità disciplinato dal Capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689
- il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- il Comune di Santena, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e nell'art. 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia

DATO ATTO che:

- nel corso dell'anno alcuni cittadini su indicazione dell'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Torino, si sono rivolti al Comune chiedendo la disponibilità ad essere accolti per lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
- l'attivazione del lavoro di pubblica utilità è subordinato alla stipula di una convenzione tra l'Ente e il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo e nel rispetto del modello di convenzione, con il Presidente del Tribunale di Torino;
- nel testo della convenzione sono dettagliate le specifiche mansioni a cui sono adibiti i soggetti che prestano il lavoro di pubblica;
- la convenzione avrà una durata massima di 3 anni e riguarderà un numero massimo di condannati pari a 2 (contemporaneamente presenti), che svolgeranno un lavoro di pubblica utilità;
- i costi assicurativi per la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali, le spese inerenti la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, le spese relative alla sorveglianza sanitaria, nonché i costi riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al LPU sono a carico del Comune di Santena, presso cui viene svolta l'attività gratuita a favore della collettività;
- la richiesta di attivazione della copertura assicurativa dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell'inizio effettivo dell'attività da parte della persona ammessa al lavoro di pubblica utilità, secondo le modalità indicate nella circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45;
- le attività, come indicate in Convenzione, rientreranno prevalentemente negli ambiti di cura del territorio e del patrimonio pubblico e di solidarietà sociale, come meglio specificato nella convenzione allegata.

CONSIDERATO che il lavoro di pubblica utilità è un istituto che permette di coniugare diverse esigenze. In primo luogo, consente di favorire la risocializzazione del condannato, tramite lo svolgimento di lavori a vantaggio dell'intera collettività; in secondo luogo, dà al Comune l'opportunità di avvalersi di prestazioni lavorative di supporto alle proprie attività, con il solo onere a carico dell'ente di provvedere alla copertura assicurativa;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

ESAMINATO il testo della convenzione ministeriale;

RITENUTO possibile accogliere la proposta di attivazione di lavoro di pubblica utilità ed autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la suddetta convenzione, demandando al Responsabile dell'Area Socio-Culturale e alla Responsabile dell'Area finanziaria l'adozione degli atti conseguenti l'approvazione della presente proposta, autorizzandole sin d'ora ad attivare tutte le procedure necessarie all'avvio del progetto di lavoro di pubblica utilità, nonché al trattamento dei dati e allo scambio delle necessarie comunicazioni con il Tribunale di Torino, con la compagnia assicuratrice del Comune, con l'INAIL, con il R.S.P.P. dell'Ente e con gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione degli inserimenti di soggetti in lavoro di pubblica utilità;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8- 2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Santena e il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale di Torino;
2. **DI DARE ATTO** che:
 - 1) la convenzione avrà una durata massima di 3 anni e riguarderà un numero massimo di condannati pari a 2 (contemporaneamente presenti), che svolgeranno un lavoro di pubblica utilità;
 - 2) i costi assicurativi per la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali, le spese inerenti la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, le spese relative alla sorveglianza sanitaria, nonché i costi riguardo alla responsabilità civile



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

verso i terzi, dei soggetti ammessi al LPU sono a carico del Comune di Santena, presso cui viene svolta l'attività gratuita a favore della collettività;

- 3) la richiesta di attivazione della copertura assicurativa dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell'inizio effettivo dell'attività da parte della persona ammessa al lavoro di pubblica utilità, secondo le modalità indicate nella circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45;
 - 4) le attività, come indicate in Convenzione, rientreranno prevalentemente negli ambiti di cura del territorio e del patrimonio pubblico e di solidarietà sociale, come meglio specificato nella convenzione allegata.
3. **DI AUTORIZZARE** il sindaco a sottoscrivere la convenzione allegata e ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale al contenuto della stessa che si rendessero necessarie
 4. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Socio-Culturale e alla Responsabile dell'Area finanziaria l'adozione degli atti conseguenti l'adozione della presente proposta deliberativa, autorizzandole sin d'ora ad attivare tutte le procedure necessarie all'avvio dei progetti di lavoro di pubblica utilità, nonché al trattamento dei dati e allo scambio delle necessarie comunicazioni con il Tribunale di Torino, con la compagnia assicuratrice del Comune, con l'INAIL, con il R.S.P.P. dell'Ente e con gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione degli inserimenti di soggetti in lavoro di pubblica utilità;
 5. **DI DARE ATTO** che le spese derivanti dall'attivazione del progetto "lavoro di pubblica utilità" troveranno capienza a carico di apposito intervento di cui al bilancio 2023/2025 – gestione 2024;
 6. **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento in oggetto è la Sig.ra Ornella Bergoglio – Responsabile dell'Area Socio Culturale.
 7. **DI DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto al fine di consentire la sottoscrizione della convenzione e l'attivazione del lavoro di pubblica utilità;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: GHIO Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.